



COMUNE DI PREGANZIOL
PROVINCIA DI TREVISO

STATUTO

(Approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 94 del 09.10.91 e n. 15 del 13.02.92 e successivamente adeguato, a seguito L. 81/93 e L. 415/93, con delibere di C.C. n. 25 del 07.03.1995, n. 54 del 05.06.95 e n. 97 del 28.12.2004)

I N D I C E

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Capo I Autonomia e ambiti di competenza

Art. 1 Definizione	pag. 1
Art. 2 Territorio e Sede Comunale	pag. 1
Art. 3 Albo pretorio	pag. 1
Art. 4 Stemma e Gonfalone	pag. 1

Capo II Finalità e funzioni

Art. 5 Finalità	pag. 2
Art. 6 Funzioni	pag. 3

Titolo II COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 7 La Comunità Economica Europea	pag. 3
Art. 8 Lo Stato	pag. 3
Art. 9 La Regione	pag. 3
Art. 10 La Provincia	pag. 4

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Capo I Regolamenti

Art. 11 Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 12 Procedimento di formazione	pag. 4

Titolo IV ORGANI DEL COMUNE

Capo I Ordinamento

Art. 13 Norme generali	pag. 5
------------------------------	--------

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 14 Ruolo e competenze generali	pag. 5
Art. 14 bis Elezione e composizione	pag. 6
Art. 14 ter Durata in carica	pag. 6
Art. 15 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	pag. 6
Art. 16 Funzioni di controllo politico-amministrativo	pag. 7
Art. 17 Gli atti fondamentali	pag. 7
Art. 18 Indirizzi e nomine di rappresentanti	pag. 8
Art. 19 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali	pag. 8
Art. 20 Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo	pag. 9
Art. 21 Commissioni consiliari	pag. 9
Art. 22 Commissioni comunali	pag. 10
Art. 23 Commissioni consiliari speciali	pag. 10
Art. 24 Durata delle Commissioni	pag. 10
Art. 25 Iniziativa delle proposte	pag. 10
Art. 25 bis - Presidente del Consiglio	pag. 10
Art. 26 Norme generali di funzionamento	pag. 11
Art. 26 bis Prima seduta del Consiglio comunale	pag. 12
Art. 26 ter Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)	pag. 13
Art. 26 quater Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale) ...	pag. 13

Capo III La Giunta Comunale

Art. 27 Composizione e presidenza	pag. 13
Art. 28 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore	pag. 14
Art. 29 Ruolo e competenze generali	pag. 14
Art. 29 bis Durata in carica	pag. 15
Art. 30 Esercizio delle funzioni	pag. 15
Art. 31 Decadenza, Cessazione della Giunta	pag. 16
Art. 31 bis Dimissioni del Sindaco	pag. 16
Art. 32 Dimissioni, cessazione e revoca di singoli Assessori	pag. 16
Art. 33 Norme generali di funzionamento	pag. 17

Capo IV Il Sindaco

Art. 34 Ruolo e funzioni	pag. 17
Art. 35 Attribuzioni di amministrazione	pag. 18
Art. 36 Attribuzioni di vigilanza	pag. 19
Art. 37 Attribuzioni organizzatorie	pag. 19
Art. 38 Attribuzioni per le funzioni statali	pag. 19
Art. 39 Delegazioni del Sindaco	pag. 19
Art. 40 Ordinanze ordinarie	pag. 20
Art. 41 Ordinanze straordinarie	pag. 20
Art. 42 Dimissioni del Sindaco	pag. 20
Art. 42 bis Sospensione e decadenza	pag. 20
Art. 42 ter Funzioni sostitutive	pag. 21

Titolo V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I Gli uffici

Art. 43 Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag. 21
Art. 44 Organizzazione del lavoro	pag. 22

Capo II Il Segretario Comunale

Art. 45 Ruolo e funzioni	pag. 22
Art. 46 Vice Segretario	pag. 23
Art. 47 Responsabili di settore/servizio	pag. 23
Art. 48 Direzione dell'organizzazione	pag. 24

Titolo VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale

Art. 49 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione	pag. 24
Art. 50 La partecipazione delle libere forme associative	pag. 25
Art. 51 L'attività di partecipazione delle consulte	pag. 26
Art. 52 Diritto d'iniziativa	pag. 27
Art. 53 Procedure per l'approvazione della proposta di iniziativa	pag. 27
Art. 54 La partecipazione dei singoli cittadini	pag. 28

Capo II La consultazione dei cittadini e i referendum

Art. 55 La consultazione dei cittadini	pag. 28
Art. 56 Referendum consultivo	pag. 28
Art. 57 Effetti del Referendum consultivo	pag. 29

Capo III La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 58 Criteri generali	pag. 30
Art. 59 Responsabilità del procedimento	pag. 30

Capo IV L'azione popolare

Art. 60 L'azione sostitutiva	pag. 31
------------------------------------	---------

Capo V Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 61 Pubblicità degli atti e delle informazioni	pag. 31
Art. 62 Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi	pag. 31

Capo VI Il Difensore Civico

Art. 63 Istituzione e ruolo	pag. 32
Art. 64 Requisiti	pag. 32
Art. 65 Elezione	pag. 33
Art. 66 Prerogative e funzioni	pag. 33
Art. 67 Rapporti con il Consiglio Comunale	pag. 33

Titolo VII I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I Competenze dei Comuni

Art. 68 Servizi pubblici	pag. 34
--------------------------------	---------

Capo II Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 69 Gestione in economia	pag. 34
Art. 70 Concessione a terzi	pag. 34
Art. 71 Azienda Speciale	pag. 35
Art. 72 Istituzione	pag. 36

Art. 73 Società di Capitali	pag. 36
Titolo VIII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI	
Capo I Convenzioni e Consorzi	
Art. 74 Principi di cooperazione	pag. 37
Art. 75 Convenzioni	pag. 37
Art. 76 Consorzi	pag. 37
Art. 77 Accordi di programma	pag. 38
Titolo IX GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'	
Capo I La programmazione finanziaria	
Art. 78 La programmazione finanziaria	pag. 38
Art. 79 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti	pag. 39
Capo II L'autonomia finanziaria.	
Art. 80 Le risorse per la gestione corrente	pag. 39
Art. 81 Le risorse per gli investimenti	pag. 40
Capo III La conservazione e gestione del patrimonio.	
Art. 82 La gestione del patrimonio	pag. 40
Capo IV La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione.	
Art. 83 Il Collegio dei Revisori dei conti	pag. 41
Art. 84 Il rendiconto della gestione	pag. 41
Capo V Appalti e contratti	
Art. 85 Procedure negoziali	pag. 42
Capo VI Il controllo della gestione.	
Art. 86 Finalità	pag. 42
Capo VII Tesoreria e concessionario della riscossione	
Art. 87 Tesoreria e riscossione delle entrate	pag. 42
Titolo X NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 88 Revisione dello Statuto	pag. 43
Art. 89 Entrata in vigore	pag. 43
Art. 90 Entrata in vigore delle modifiche di adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81	pag. 44

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I AUTONOMIA E AMBITI DI COMPETENZA

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Preganziol è ente locale dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dell'ordinamento sulle autonomie locali e nell'ambito dell'ordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune è, altresì, ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato ed esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni da essi attribuite o delegate.

Art.2 Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune di Preganziol è costituita, oltre che dal Capoluogo, dalle frazioni di Sambughè, di San Trovaso, di Frescada e dalle località di "Settecomuni", "Alle Grazie", e "La Boschetta", storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 22,8 e confina con i Comuni di Treviso, Casier, Casale sul Sile, Mogliano Veneto e Zero Branco.
3. La Sede Comunale è ubicata nel Capoluogo ed in essa si svolgono, di norma, le adunanze degli organi collegiali.

Art.3 Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua, nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.4 Stemma e gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo Stemma araldico e dal Gonfalone, assunti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 13 aprile 1983 e concessi dal Presidente della Repubblica con proprio decreto dell' 11 ottobre 1983.
2. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune di Preganziol sono descritti come segue:

STEMMA -Partito: nel primo d'azzurro ai nove abeti d'argento terrazzati sulla pianura al naturale; nel secondo di rosso allo stabilimento industriale costituito da quattro capannoni e dalla ciminiera fumante d'argento; sulla partizione il pastorale d'oro col manico rivoltato posto nel capo, e ornato da una pannocchia di granoturco e da una spiga di frumento, entrambe d'oro, poste sotto il manico in decusse. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE -Drappo partito di rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Preganziol. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

CAPO II FINALITÀ E FUNZIONI

Art. 5 Finalità

1. Il Comune di Preganziol promuove lo sviluppo ed il progresso della propria Comunità nella piena armonia di tutte le sue componenti, ispirandosi ai principi di libertà, solidarietà e giustizia sanciti dalla Costituzione ed attua le finalità stabilite dalla Carta europea dell'autonomia locale.
2. Il Comune di Preganziol, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
3. Opera per la tutela del diritto alla sicurezza sociale, del diritto al lavoro ed allo studio, con particolare riguardo ai valori della famiglia, ai problemi dei giovani, degli anziani e dei soggetti deboli della Comunità.
4. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e pertanto nella Giunta comunale, nelle Commissioni comunali, nelle Commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.
5. Organizza tempi, modalità, strutture nella vita urbana per contemperare le esigenze di tutti i cittadini.
6. Conserva e promuove quei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni. In particolare, riconosce l'identità delle frazioni, località o nuclei abitativi presenti sul suo territorio, dei quali intende, non solo salvaguardare i valori storici e culturali, ma anche promuovere la crescita sociale, creando strutture e servizi fruibili anche in modo autonomo, offrendo sostegno alle attività agricole e produttive tipiche della zona e realizzando quelle iniziative che concorrono a garantire ai cittadini una migliore qualità della vita.
7. Opera per una piena ed equilibrata integrazione dei nuovi residenti nel tessuto sociale locale. I valori di questo e i caratteri peculiari costitutivi dell'identità originaria, pur nel processo di sviluppo e di rinnovamento prodotto dall'immigrazione, continueranno a trovare espressione.
8. Il Comune assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa, ponendo particolare attenzione all'habitat del Terraglio che, anche con le sue ville storiche, costituisce valore specifico ed unico nel patrimonio artistico e culturale della comunità.
9. Promuove l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini e dei gruppi sociali che li rappresentano all'organizzazione e alle scelte politiche, amministrative, economiche e culturali della comunità locale ed attua forme di consultazione della popolazione.

10. Garantisce la pubblicità degli atti dell' Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini. Garantisce, altresì, l'utilizzo delle strutture e dei servizi, a tale scopo predisposti, da parte delle organizzazioni di volontariato e di altre associazioni.

11. Assicura la trasparenza dell' Amministrazione nel rispetto delle norme che garantiscono l'accesso all'archivio, memoria dell'Ente, quale complesso delle scritture e di altre forme di documentazione realizzate nel corso dell'attività e consistenti in un'unica struttura organica, ovunque distribuita, sulla quale ha competenza un apposito servizio archivistico.

Art. 6 Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti dalla legge statale o regionale.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune collabora con altri Enti nelle forme di cui al titolo II. Promuove e partecipa, altresì, alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

TITOLO II COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON AL TRI ENTI

Art. 7 La Comunità Economica Europea

1. Il Comune collabora con le istituzioni della Comunità Economica Europea e con gli enti territoriali degli Stati membri della medesima Comunità.

Art.8 Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuitigli dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito delle disposizioni di legge.

Art. 9 La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative corrispondenti agli interessi della Comunità locale, allo stesso attribuite dalle Leggi Regionali.

2. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

3. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 10 La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. Il Comune orienta i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento; l'accertamento della compatibilità di detti strumenti alle previsioni di piano è, in ogni caso, compito della Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I REGOLAMENTI

Art. 11 Ambito di applicazione

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) a loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono avere efficacia retroattiva;
- d) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.

4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:

- a) per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale;
- b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
- c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

5. Spetta al Sindaco od al Vice Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli Assessori a ciò delegati, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

Art. 12 Procedimento di formazione

1. L'iniziativa per l'adozione e/o modifica dei regolamenti comunali spetta:

- a) a ciascun Consigliere comunale;
- b) alla Giunta comunale;

c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 del presente Statuto.

2. I regolamenti comunali - e/o le loro modifiche - sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Il regolamento del funzionamento del Consiglio comunale - e/o le sue modifiche - sono approvati con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

3. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.

4. I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

5. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IV ORGANI DEL COMUNE

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 13 Norme generali

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficienza ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 14 bis
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 14 ter
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su

temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 16

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
4. E' istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, i risultati predetti, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;
 - d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 17

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato alla lettere n) dell'art.

15, comma 1 della legge 25/03/1993, n. 81, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso riservati dalla Legge, quelli allo stesso attribuiti da altre disposizioni della Legge 142/90, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 18 **Indirizzi e nomine di rappresentanti**

1. Il Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla lettera n), comma 2, art. 32 della legge n. 142/90, come modificata dall'art. 15 della legge n. 81/93:

- a) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
- b) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla competente Commissione consiliare di cui all'art. 50 comma 4, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di sua competenza in seduta pubblica e con la votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 19 **Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- formulare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.

8. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e/o attività di cui all'art. 290 T.U. 1915.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

11. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

12. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista ex art.7 comma 8 - legge 81/93.

13. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 20

Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

3. I Capigruppo con il Presidente del Consiglio Comunale costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabiliti dal regolamento.

4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

Art. 21

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità di cui ad apposito regolamento, su designazione dei Capigruppo consiliari.

2. Le Commissioni saranno disciplinate nelle funzioni e nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori e degli atti, da apposito regolamento.

3. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 22

Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge, possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori esperti, rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 23

Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati, possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono composte secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari. Poteri e funzionamento delle suddette commissioni vengono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 24

Durata delle Commissioni

1. Le Commissioni di cui agli artt. 21 e 22, decadono con lo scioglimento del Consiglio comunale che le ha nominate.

Art. 25

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, a tutti i Consiglieri ed ai cittadini, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 52.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 25 bis

Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio, nel suo seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel calcolo della maggioranza va compreso anche il Sindaco.

Se dopo due votazioni, da tenersi nella medesima seduta, nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, si precede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, fra i due candidati più anziani di età. E' eletto

Presidente del Consiglio comunale colui che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Esso dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto.

2. Il Presidente del Consiglio comunale esercita i poteri assegnati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento. In particolare:

- a. convoca il Consiglio comunale su richiesta del Sindaco con l'ordine del giorno dallo stesso indicato;
- b. presiede e dirige le sedute del Consiglio comunale secondo le norme stabilite dal regolamento;
- c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- d. convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo secondo le norme stabilite dal Regolamento.

3. In caso di impedimento od assenza, il Presidente del Consiglio comunale è sostituito dal Consigliere anziano ed ove anche questi sia assente od impedito dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo la cifra individuate, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un terzo dei Consiglieri comunali assegnati al Comune. Decade comunque quando dovesse essere sospeso dalla funzione di Consigliere comunale.

5. Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto al Consigliere anziano e, per conoscenza, al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta deliberata dal Consiglio l'elezione del nuovo Presidente.

6. In caso di revoca, decadenza, dimissioni volontarie, o decesso del Presidente del Consiglio comunale, egli dev'essere sostituito, nella prima seduta che a tal fine sarà convocata dal Consigliere Anziano.

Art. 26

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno, sentita, se lo ritiene opportuno, la conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali, nonché su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. L'adunanza del Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta relativa.

6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con le modalità di cui all'art. 125 - comma 4 - T.U. 1915.

7. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

10. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale, e lo sottoscrive insieme a chi presiede la seduta. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, assume le funzioni di segretario il Vice Segretario comunale, se presente, ed in assenza anche di quest'ultimo si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

11. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo. Il regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali;
- b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 26 bis Prima seduta del Consiglio comunale

1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:

- a) convalida dei Consiglieri comunali eletti;
- b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell' Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
- c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
- d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo;
- e) elezione del Presidente del Consiglio comunale.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 26 ter e 26 quater.

5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 26 ter
Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)}

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento.
3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali:
 - a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
 - b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 26 quater
Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche;
 - d) le schede nulle.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta dal Sindaco stesso e da un numero variabile di Assessori, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette), compreso il Vice Sindaco.
La composizione numerica è stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore che precede per anzianità come, ai sensi dell'art. 30, comma 8.

Art. 28

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

3. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. Il Sindaco, nonché gli Assessori ed i Consiglieri possono, in rappresentanza del Comune ed in coerenza con le proprie finalità istituzionali, far parte del Consiglio di Amministrazione di Aziende Speciali, Consorzi, Società partecipate dal Comune nonché di Enti, Istituzioni o Fondazioni.

Art. 29

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco, opera attraverso deliberazioni collegiali ed entra in funzione dopo la comunicazione di cui all'art. 26 bis, 2° comma.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4. La Giunta esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

5. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione degli indirizzi generali di governo proposti ed approvati all'atto della nomina.

6. La Giunta riferisce annualmente con apposita relazione da presentare in sede di conto consuntivo, al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

7. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Art. 29 bis
Durata in carica

1. La Giunta comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 30
Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco ed esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Alla Giunta, in particolare, compete:
 - a) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generale da sottoporre al Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
 - b) proporre al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - c) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario comunale;
 - d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire la Commissione per le operazioni referendarie;
 - e) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, avanti gli organi giurisdizionali od amministrativi, sia come attore che come convenuto, ed approvare le transazioni;
 - f) adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
 - g) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
 - h) adottare le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti, salvo il caso in cui ricorrano le fattispecie di competenza del Consiglio comunale, di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 32 Legge 142/90;
 - i) accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
 - l) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale, salvo il caso in cui ricorrano la fattispecie di competenza del Consiglio comunale, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 32 Legge 142/90.
2. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
3. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'Assessore anziano che precede per anzianità come definito ai sensi dell'art. 30, comma 8.
4. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili dei servizi e degli uffici disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

5. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai suoi settori di attività compresi nella delega.

6. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

7. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

8. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

Art. 31 Decadenza, Cessazione della Giunta

1. La Giunta comunale decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco.

2. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approvi una mozione di sfiducia.

5. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati.

6. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al Sindaco ed al Consigliere anziano.

7. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e quindi la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31 bis Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale, devono essere presentate al Consiglio comunale, producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione.

Art. 32 Cessazione, dimissioni e revoca di singoli Assessori

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

3. E' causa di cessazione dall'ufficio, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, da parte dell'Assessore non Consigliere.

4. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori quando non svolgono un'azione amministrativa coerente al documento di indirizzi generali approvato dal Consiglio comunale oppure quando non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta comunale senza giustificato motivo.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale, ed entrano in carica a comunicazione avvenuta.

Art. 33

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale, di norma, non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale, il quale cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, dall'Assessore anziano e dal Segretario comunale stesso.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, responsabili di settore e funzionari del Comune, tecnici, esperti e consulenti.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme particolari di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno, che sarà approvato dal Consiglio Comunale.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 34 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

5. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni di:

- a) amministrazione;
- b) vigilanza;
- c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. Il Sindaco, nel rispetto dei principi e precetti legislativi in materia di organizzazione degli Enti Locali, può delegare a Consiglieri funzioni propositive e di consulenza, quale strumento per un efficace svolgimento del proprio mandato, in coerenza con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.

Art. 35 **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende e coordina l'attività politica ed amministrativa;
- c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
- d) nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
- e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli Assessori;
- f) provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e, sentiti, qualora lo ritenga opportuno, il capigruppo, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) revoca, qualora ne esistano le condizioni, i rappresentanti di cui alla lettera f);
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della Legge 08/06/1990, n. 142, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- i) promuove iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
- l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11 della legge 07/08/1990 n. 241;
- m) stipula in rappresentanza del Comune i contratti già conclusi qualora gli stessi siano rogati dal Segretario comunale;
- n) può delegare agli Assessori ed al Segretario comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge od il presente statuto non abbia già attribuito;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- p) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sentite le consulte dei cittadini;
- q) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario comunale;
- r) adotta ordinanze ordinarie;
- s) rilascia autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- t) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri;
- u) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- v) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta comunale e del Segretario comunale;
- z) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta comunale e le consulte dei cittadini;
- aa) promuove iniziative atte a tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- ab) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione, e collabora con le associazioni dei cittadini che perseguono tali scopi.

Art. 36
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti;
- b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- f) collabora con i Revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- g) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 37
Attribuzioni organizzatorie

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio comunale;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale;
- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
- f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 38
Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo:

- a) assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
- b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidatigli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- e) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti;
- f) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 393/1959 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 39
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ai singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

5. Con proprio provvedimento il Sindaco può delegare al Segretario comunale la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori.

Art. 40 **Ordinanze ordinarie**

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco o, in sua assenza od impedimento, il Vice Sindaco e gli Assessori a ciò delegati, emettono ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

Art. 41 **Ordinanze straordinarie**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che s'intende prevenire od eliminare.

2. L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati.

3. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del comma 1, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Art. 42 **Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale, devono essere presentate al Consiglio comunale, sono irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione.

Art. 42 bis **Sospensione e decadenza**

1. Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Il Sindaco decade:

- a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza passata in giudicato;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 42 ter
Funzioni sostitutive

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, lo svolgimento delle funzioni di Capo dell'Amministrazione di Ufficiale di Governo spetta all' Assessore che precede per anzianità come definito all' art. 30, comma 8.

TITOLI V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
GLI UFFICI

Art. 43
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali e per la mobilità interna.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario comunale, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 44
Organizzazione del lavoro

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune, in reazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, è demandata al regolamento.

3. Il regolamento organico del personale disciplina in particolare:
 - a) la dotazione organica;
 - b) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
 - e) i diritti ed i doveri.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

5. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45
Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente:
 - a) e' capo del personale;
 - b) sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili della direzione di uffici e servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;
 - c) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - d) presenta al Sindaco relazioni sull'andamento dei servizi;
 - e) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione;
 - f) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, assicurando, anche a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

2. Spettano al Segretario comunale tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto ed i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo del Comune.

3. Spetta, inoltre al Segretario comunale:

- a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
- b) rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse od è destinatario;
- c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate da apposito regolamento;
- d) esprimere il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio comunale;
- e) sovrintendere ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- f) emanare e sottoscrivere i provvedimenti anche a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze ed a contenuto vincolato;
- g) adottare provvedimenti di mobilità interna in osservanza agli accordi decentrati, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;
- h) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dalla Legge;
- i) adottare i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e disporre il rilascio di copie di documenti amministrativi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

4. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.

5. Il Segretario comunale ed i responsabili di settore/servizio esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento, all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Art. 46 Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del Vice Segretario.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio del segretario, il Vice segretario lo sostituisce in caso di vacanza, d'assenza, e impedimento nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nei rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla camera del Segretario comunale.

4. In caso di temporanea assenza del Vice Segretario, le sue funzioni possono essere attribuite al funzionario direttivo, in possesso di laurea, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

Art. 47 I Responsabili di settore/servizio

1. I Responsabili di settore/servizio organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai Responsabili di settore/servizio l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi,

conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai Responsabili di settore/servizio delle responsabilità gestionali di cui al presente comma. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e i responsabili di settore/servizio, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. I Responsabili di settore/servizio, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

4. I Responsabili di settore/servizio sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 48 **Direzione dell'organizzazione**

1. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione del Consiglio comunale, in area d'intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La deliberazione del Consiglio definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, incarica il funzionario preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto-obiettivo, oppure l'affidamento di altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dipendente è disposto con provvedimento che è motivato con la valutazione dei risultati ottenuti dallo stesso nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal funzionario risulti inadeguato.

2. La scelta della copertura dei posti di responsabili di settore o servizio mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente di diritto privato avviene con deliberazione motivata della Giunta Comunale, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire e quanto previsto dai precedente art. 30 lettera g). La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque essere superiore a tre anni con possibilità di rinnovo una sola volta.

3. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura dell'Ente.

TITOLO VI **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

CAPO I **LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Art. 49 **La partecipazione dei cittadini all'amministrazione**

1. Le disposizioni dello Statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Preganziol:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune di Preganziol, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti nel Comune di Preganziol, ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 55, 56 e 57.
 - c) gli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Preganziol.
2. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
3. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte, alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
4. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
5. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
6. Viene, altresì, valorizzata la presenza di organismi a base associativa, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali, che tutelano interessi diffusi e che collaborano con l'Amministrazione Comunale per la gestione dei servizi pubblici a domanda individuate.

Art. 50

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, delle associazioni d'arma, delle parrocchie, per la valorizzazione del patrimonio storico, civile ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le

Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed al tempo libero.

5. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 6, previo parere obbligatorio dell'apposita Commissione Consiliare permanente.

6. Sono iscritte all'albo le Associazioni aventi finalità economiche, sociali e del lavoro, le Associazioni imprenditoriali e sindacali che aderiscono a federazioni od organizzazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale. Sono iscritte all'albo delle Associazioni aventi prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed al tempo libero le Associazioni che hanno i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione prevista dal Regolamento.
- b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
- c) avere almeno 30 soci;
- d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente;
- e) non avere alcuna finalità di lucro.

7. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le funzioni consultive e prepositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

8. Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

9. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al settimo comma.

Art. 51

L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni possono partecipare, secondo le modalità di cui all'apposito regolamento.

2. Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse all'apposita Commissione consiliare permanente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio o alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto o a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro sessanta giorni dallo stesso.

3. Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione consiliare competente e della Giunta comunale,

all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.

4. Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare o della Giunta comunale, richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

6. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle due Consulte nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

7. Le Consulte, in adunanza plenaria approvano, a maggioranza assoluta dei presenti, un elenco di candidati, per la funzione di Difensore Civico.

8. La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

9. La Giunta comunale assicura alle due Consulte i locali, i mezzi strumentali ed il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

Art. 52 Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.

2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno 100 (cento) cittadini che hanno diritto di partecipare ai sensi dell'art. 49, comma 1.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi comunali e bilancio di previsione;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;
- d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di Legge.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 53 Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. L'apposita Commissione Consiliare permanente di cui all'art. 50, comma 4, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine dallo stesso fissato in sede regolamentare.

2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 54

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizione proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione consiliare competente per materia di cui all'art. 50 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La Commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E I REFERENDUM

Art. 55

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini residenti, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicate.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il Consiglio comunale può organizzare, con le modalità indicate al precedente 2° comma, la consultazione dei cittadini di una o più frazioni, deliberata dal Consiglio stesso e relative a proposte di provvedimenti che interessino esclusivamente la popolazione ed il territorio della stessa.

5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 56

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti i cittadini residenti nel Comune, che abbiano compiuto il 16° anno di età, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo quarto comma relativi

all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1000 cittadini residenti nel Comune che, alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, abbiano compiuto il 16° anno di età. Il testo dei quesiti da sottoporre a referendum deve essere presentato al Sindaco da un Comitato promotore composto da almeno 50 aventi diritto. Entro 15 giorni dalla sua presentazione, l'organo tecnico per il referendum, la cui composizione sarà definita dal Regolamento, dà parere sulla ammissibilità del quesito. La raccolta delle firme deve avvenire entro i 90 giorni successivi alla notifica del parere positivo dell'organo tecnico da parte del Sindaco al Comitato promotore. Il referendum viene indetto dal Sindaco e si tiene non prima di 40 giorni e non oltre 60 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di recepimento della regolarizzazione della procedura e di assunzione dell'onere finanziario.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazione e nomine di rappresentanti;
- e) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
- f) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- g) atti e provvedimenti che tutelino i diritti delle minoranze etniche e religiose.

5. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

6. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 57 **Effetti del referendum consultivo**

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, nella prima votazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, in una seconda votazione da tenersi non prima di 30 giorni, e maggioranza

semplice in una terza votazione, da tenersi non prima di 30 giorni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, le indicazioni referendarie sono accettate.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 58

Criteri generali

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 59

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Giunta comunale precede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

**CAPO IV
L'AZIONE POPOLARE**

**Art. 60
L'azione sostitutiva**

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

**CAPO V
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO**

**Art. 61
Pubblicità degli atti e delle informazioni**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi pubbliche appositamente attrezzate; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

**Art. 62
Diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi**

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta deve essere data risposta motivata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO

Art. 63 Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

Art. 64 Requisiti

1. Il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del Difensore civico dai Presidenti delle Consulte di cui al precedente art. 51 e da gruppi di cittadini. Riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, un'apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.

2. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali.

3. I candidati alla elezione alla carica di Difensore civico sono prescelti fra cittadini residenti nel Comune che, per pubblica conoscenza, assicurano le più ampie garanzie di indipendenza, probità, equità e risultano dotati della esperienza, competenza giuridico-amministrativa e sensibilità sociale per esercitare le funzioni allo stesso attribuite.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al secondo comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

5. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 65 Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, entro una rosa di nomi di persone proposta dalla Consulta e da gruppi di cittadini secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. L'elezione del Difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
3. Rimane in carica per la durata di cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
4. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Art. 66 Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati, e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
7. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla Legge per l'Assessore delegato o anziano.

Art. 67 Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La

relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 61 dello statuto.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO VII I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 68 Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 69 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 70 Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della

gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali, sociali, sportivi oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

Art. 71 Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento di aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 72 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 71.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 73 Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il Comune inoltre, per la gestione di servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.

5. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO VIII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

CAPO I CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 74 Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 75 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 76 ConSORZI

1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
- b) il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;
- c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 77 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IX GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 78 La programmazione finanziaria

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio

pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione consiliare, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed, in particolare, i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla vigente normativa, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 79

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.

2. Il programma da approvare con specifico provvedimento consiliare autonomo delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel Piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 80

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi

disponibili e ricercando, mediante l'analisi dei bisogni, le priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giusta ripartizione di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. Il Sindaco assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessari al fine di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 81 **Le risorse per gli investimenti**

1. Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III **LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Art. 82 **La gestione del patrimonio**

1. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata rispondenza, in termini di redditività e utilità sociale, dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa

preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro utilizzazione risulti inadeguata rispetto alla finalità cui sono destinati o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 83

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 84

II rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

**CAPO V
APPALTI E CONTRATTI**

**Art. 85
Procedure negoziali**

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco, qualora gli stessi siano rogati dal Segretario Comunale.

**CAPO VI
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE**

**Art. 86
Finalità**

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

**CAPO VII
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE**

**Art. 87
Tesoreria e riscossione delle entrate**

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di Credito che garantisce un efficiente, puntuale e regolare servizio.

2. La concessione è regolata da apposta convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non dopo un anno.

Art. 89 Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art. 90

Entrata in vigore delle modifiche di adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge 25 marzo 1993, n. 81 le modifiche apportate al "Titolo IV", per adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel capo secondo della predetta legge entrano in vigore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della suddetta legge.